



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

26/05/14

N. 557/RS/01/34/5424

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Applicazione dell'art. 9 del decreto – legge del 31.5.2010, n.78 nei confronti del personale andato in quiescenza nel periodo di applicazione della norma.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP
=ROMA=

Si fa seguito a precorsa corrispondenza avente pari oggetto, e riferimento alla nota di codesta Segreteria Nazionale, n. 133/14, del 6 febbraio 2014, con cui sono stati chiesti chiarimenti in ordine ad alcune problematiche connesse all'applicazione della normativa indicata in oggetto.

Al riguardo, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha osservato che il d.P.R. 122/2013 ha disposto, all'articolo 1, comma 1, lettera a), la proroga a tutto il 31 dicembre 2014 delle "disposizioni recate dall'art.9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2bis e 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122".

In ordine a quanto già rappresentato nella precedente corrispondenza in materia, richiamata da codesta O.S., non sono state segnalate modifiche al quadro generale della situazione in atto, se non per le iniziative, promosse da alcune delle categorie interessate al "blocco", che hanno adito l'autorità giurisdizionale per vedersi riconosciuti i propri diritti attraverso apposita impugnativa dei loro provvedimenti secondo le forme di rito. Infatti i giudici competenti hanno avuto modo di sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme oggetto di disamina.

Per gli aspetti che investono la materia pensionistica, la stessa Direzione Centrale ha riportato, testualmente, il riferimento che la Corte Costituzionale fa nei confronti della problematica in specie: "Nelle ordinanze da n. 243 a n. 246 del 2012, il rimettente afferma, con riferimento alla ipotizzata violazione dell'art. 36 Cost., che "la disposizione non regola la posizione di coloro tra essi che, nominati Ministri



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

.....
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Plenipotenziari (o "Ambasciatori": ordinanza n. 246,) nel considerato triennio 2011/2013, saranno, nell'arco dello stesso periodo, collocati a riposo per raggiunti limiti di età". Poiché la questione non costituiva oggetto di giudizi principali, il rimettente formula la sopra riportata considerazione, con la quale imputa al legislatore una omissione (quella, cioè, di non aver regolato situazioni che presentavano determinate peculiarità), senza però farne, correttamente, oggetto di una specifica richiesta atta a promuovere su questo diverso aspetto il giudizio incidentale. Il punto, quindi, esula dal presente procedimento." Estratto dalla sentenza n. 304/2013.

Circa gli ulteriori aspetti segnalati, ai fini della presente, si prega codesta O.S. di voler considerare soddisfacenti le risultanze delle riunioni svolte in ordine all'argomento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Tommaso Ricciardi